

Dichiarazione dei dieci più grossi debitori

I. Debitori da dichiarare

Le banche e i commercianti di valori mobiliari compilano una lista dei dieci debitori più grossi e dei gruppi di debitori associati su base individuale così come consolidata. Per la definizione di un gruppo di debitori associati valgono le regole dell'art. 21 c OBCR. **A1**

I debitori o i gruppi di debitori associati costituiti da **A2**

- enti di diritto pubblico in paesi dell'OCSE o
- banche e commercianti di valori mobiliari svizzeri e stranieri

non devono essere dichiarati. L'obbligo della loro dichiarazione sussiste invece quando vengono realizzate delle operazioni con gli organi ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 OBCR. I gruppi di debitori associati, che solo parzialmente sono composti da banche e commercianti di valori mobiliari (p.es. gruppi misti), soggiacciono all'obbligo di dichiarazione quando le banche e i commercianti di valori mobiliari sono d'importanza secondaria all'interno del gruppo. In questo caso sono da segnalare la posizione globale del gruppo e non solo la posizione dei debitori che non sono banche né commercianti di valori mobiliari.

II. Calcolo delle posizioni

Il valore determinante per la dichiarazione dei debitori e dei gruppi di debitori associati della posizione globale (lordo, prima di eventuali deduzioni di rettifiche di valore) così come del limite globale si fa risalire a **A3**

- crediti (voci di bilancio „crediti risultanti da documenti del mercato monetario“, „crediti nei confronti dei clienti“, „crediti ipotecari“);
- operazioni fuori bilancio: impegni eventuali, conferme irrevocabili, obbligo di versamento supplementari;
- equivalenti di credito a strumenti finanziari derivati secondo l'art. 12 e OBCR;
- le posizioni nette dei titoli di partecipazione (voci di bilancio: „portafogli di titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione“, „immobilizzazioni finanziarie“, „partecipazioni“) calcolati secondo l'art. 12h cpv. 1 e 3 OBCR (nell'ambito dei titoli di bilancio sotto „partecipazioni“ sono da prendere in considerazione solo quelle che non devono essere consolidate);
- titoli di debito (voci di bilancio: „portafogli di titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione“, „immobilizzazioni finanziarie“).

La compensazione dei finanziamenti e dei debiti è ammessa solo alle stesse condizioni e nella stessa misura delle regole sulla stesura dei conti e delle prescrizioni sui fondi propri. **A4**

Il valore determinante calcolato ai sensi del pm. A3 non viene soppesato in funzione del rischio. **A5**

I crediti che sotto il rispetto dei limiti regolamentari di prestiti sono coperti da **A6**

- valori patrimoniali mobiliari ordinari negoziati in Borse riconosciute o in un mercato rappresentativo secondo l'art. 14 lett. d OBCR,
- investimenti fiduciari o
- depositi di fondi

e che sono oggetto di una valutazione effettuata settimanalmente o quotidianamente, se le condizioni di mercato sono insolite, non vengono considerati nella determinazione del valore secondo il pm A3. La posizione è da prendere in considerazione però sempre che rappresenti un'operazione di un organo ai sensi dell'art. 21cpv. 3 OBCR.

Tutti gli altri crediti devono essere presi in considerazione indipendentemente dalla loro copertura. Questo ha come conseguenza in particolare che la procedura prevista nell'art.21e cpv.2 OBCR non è applicabile e le posizioni con un tasso di valutazione del rischio del 0% secondo l'art. 12a cpv.1 OBCR devono essere prese in considerazione integralmente. **A7**

III. Carattere di essenzialità

I debitori e i gruppi di debitori associati non sono da dichiarare, malgrado il valore determinante rientri tra i dieci più grossi ai sensi del pm. A3, nel caso in cui il valore determinante sia inferiore a 1 milione di franchi e più basso del 4% del capitale proprio corrispondente calcolabile secondo l'art. 11 OBCR. Questa regola si applica anche alle operazioni degli organi ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 OBCR. **A8**

IV. Contenuto della dichiarazione

Le dichiarazioni dei debitori e rispettivamente dei gruppi di debitori associati comprendono le seguenti indicazioni: **A9**

- a. Nome, cognome, e domicilio (luogo di abitazione/sede) dei partner contrattuali ed eventualmente di persone aventi diritto economico, nel caso non siano identici ai partner contrattuali. Per le società anonime sono da fornire delle indicazioni sull'azionariato.
- b. La posizione globale e il limite globale corrispondente approvato di 1.000 CHF secondo il pm. A3.
- c. Eventuali rettifiche di valore necessarie in 1'000 CHF.
- d. L'indicazione se rappresenta un'operazione di un organo ai sensi dell'art. 21cpv. 3 OBCR.

Come giorno per l'individuazione delle informazioni richieste, viene fornita la data dell'elenco dei grandi rischi ai sensi dell'art. 21cpv. 2 OBCR allegato al rapporto sull'audit prudenziale. **A10**